Sentenza del 06/05/2019 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria - Sezione/Collegio 1 Intitolazione:

TOSAP - Passo carrabile "a raso" - Presupposto impositivo - Non sussiste - Modifica suolo pubblico - Opere visibili - Sussiste

Massima:

Sono esclusi dalla TOSAP unicamente i passi carrabili cd. "a raso" ossia con accesso a filo con il manto stradale, come nell'esempio tipico dei portoni e dei cancelli che si aprono direttamente sulla via pubblica, mentre sono soggetti a tassazione quelli che, per l'immissione sulla via pubblica delle vetture, comportano una modifica al marciapiede pubblico con opere visibili ed incontestabili, tali da rendere concreta l'occupazione di superficie, anche se minima, sottraendola all'uso pubblico.

Testo:

I contribuenti xxxxx e xxxxx venivano raggiunte da nº 5 avvisi di pagamento loro notificati il 08/2/217 da "ICA srl" (Imposte Comunali e Affini), agente concessionario per la riscossione per il Comune di Terni, per il mancato pagamento della Tosap degli anni dal 2012 al 2016, relativa a 2 passi carrabili situati ai civici x ed x di Via xxxxx a Terni, per un totale, sanzioni comprese, di € 2058. Impugnando con ricorso gli avvisi, in data 05/5/2017, i contribuenti chiedono l'annullamento delle cartelle, con vittoria di spese. Sostengono che l'imposta in oggetto non sarebbe dovuta, trattandosi di passaggi "a raso" su strada privata (in Catasto a F. xx, Part.lle x e xxx) gravata da diritto di passaggio per ulteriori 2 unità residenziali, attraverso la quale sono unicamente accedibili le u. i. dell'isolato Osservano infatti che tali accesi non determinano occupazioni permanenti private del suolo pubblico, non consentendo alla proprietà privata un uso diverso e privilegiato (rispetto a quello di cui può fruire tutta la collettività) né dei passi carrabili, né dell'antistante marciapiede pubblico e pertanto esenti, ai sensi dell'art 44 del 507/93. Precisano inoltre che: il marciapiede stesso non è interrotto, in corrispondenza dei passi carrabili, da "listoni' in pietra o da altre strutture" specifiche e visibili. Non vi è interruzione di altra opera pubblica (verde, aiuole, etc.). 'Manca infine l'apposita segnaletica stradale di passo carrabile"con numero e data della autorizzazione comunale. Si costituisce in giudizio l'ICA Srl (02/10/2017), chiedendo il respingimento del ricorso con vittoria di spese, quale concessionaria del Comune di Terni, chiarendo che i passi carrabili in questione "non" sono passaggi a raso, allegando in proposito documentazione fotografica. I giudici della CTP di Terni, chiamati in causa con sentenza N° 264/01/17 del 11/12/2017 accoglievano il ricorso, ritenendo che non si trattasse di una occupazione visibile e permanente del suolo pubblico "sottratta all"uso pubblico". Impugna la sentenza, il concessionario ICA Srl chiedendo la riforma completa e il riconoscimento legittimo degli avvisi di accertamento. Osserva, che l'errore in cui sono incorsi i Giudici del Primo Grado è che la fattispecie specifica per cui è causa, non riguarda quanto asserito. I passi carrabili in oggetto, infatti, non possono in alcun modo essere definiti a"raso" esistendo, nello specifico, un abbassamento del marciapiede. Risulta evidente che in entrambi i casi gli accessi siano stati predisposti per far accedere ad una proprietà privata dei veicoli. Osservano peraltro, che il passo carrabile di Via xxxxx, x misura 7 metri, mentre quello di Via xxxxx, x, 4 metri, misure, non contestate da controparte e che consentono ampiamente il transito di veicoli. Si costituiscono in giudizio i contribuenti, affermando la correttezza della sentenza dei primi giudici e insistendo sul fatto che non esistono opere che rendono certa la sottrazione di superfici destinate all'uso pubblico. MOTIVI DELLA DECISIONE II Collegio, esaminata la documentazione e le foto prodotte dei due passi carrabili, ritiene fondato l'appello della Soc. ICA agente riscossore della Imposte Tosap per parte del Comune di Terni. Dalla lettura della normativa, la definizione di passo carrabile è rinvenibile nell'art 44, comma 4 D. Lgs 507/93: "Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata". Anche il Regolamento TOSAP del Comune di Terni, all'art 26 (esenzioni dalla tassa), al comma 2, prevede che: "ai sensi dell'art 44 comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico". La stessa Cassazione, intervenuta sul punto, si è espressa nel senso di non considerare soggetti a tassazione i passi carrabili a raso" (cfr. sent. n. 16733/2007).Dalla documentazione in atti ed in particolare dalle foto prodotte dall'appellante, ritraenti i due passi carrabili in questione, asseritamente pacifiche, mettono in evidenza e senza equivoci che mentre la quota planimetrica del cortile da cui provengono le autovetture condominiali per immettersi sulla Via pubblica attraverso i due passi carrabili, si trova alla stessa quota del marciapiede pubblico, quest'ultimo si trova però leggermente a quota superiore della strada. Questo ha fatto si che si è reso necessario modificarlo, abbassandolo gradatamente, al fine di raccordarlo alla strada pubblica e consentendo così un transito più agevole delle autovetture. Trattasi pertanto di opere visibili e incontestabili, tali da rendere concreta l'occupazione di superficie, anche se minima, sottraendola all'uso pubblico. La Suprema Corte, si spinge oltre (cfr Cassaz 10733/16), considerando tale occupazione, come corrispettivo di una concessione, reale o presunta nel caso di occupazione abusiva, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo. Senza alcun dubbio, gli accessi dei due passi carrabili, non rientrano nell'esonero previsto, sia sulla base della normativa nazionale che del regolamento Comunale che li regola, non trattandosi di passi carrabili "a raso" con accessi cioè a filo col manto stradale, come nell'esempio tipico dei portoni e dei cancelli che si aprono direttamente

sulla via pubblica. Può destare semmai qualche "dubbio" la richiesta da parte del Comune di tale tassazione rivolta ai singoli soggetti-condomini dei fabbricati coinvolti in quanto fruitori dell'accesso ai passi carrabili, anziché richiesta di tassa per l'intero Condominio che insiste sui passi carrabili, quale "proprietario" dell'area-corti1e sulla quale insistono i box-garages, salvo il caso di proprietà esclusiva dell'area da parte dei ricorrenti. Non essendo però in tal senso rivolta alcuna specifica domanda giudiziale da parte dei due ricorrenti appellati, l'appello dell'ICA, deve essere accolto. Considerata la particolarità della questione trattata e la giurisprudenza non univoca sulla questione, si reputa giusto compensare le spese di giudizi PQM Accoglie l'appello della Soc.ICA; compensa le spese di giudizio.